



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11
Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 45

del, **2 APR. 2010**

Oggetto : situazione di degrado, sovraffollamento e carenze igienico sanitarie, pericolo igienico sanitario dei dimoranti le strutture di proprietà Meluccio Vito e altri in via Varolato – ex Podere ONC n. 851 – Ordinanza ex art. 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

Vista la relazione di sopralluogo del 18 agosto 2008 della ASL SA/3 Vallo della Lucania a firma del dirigente della U.O.P.C. effettuata presso il complesso rurale in località Varolato alla via Varolato n. 53, area abitata da extracomunitari, laddove venivano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie alle unità abitative ivi trasformate al bisogno; Vista la relazione di sopralluogo congiunto effettuata dal Comando Polizia Municipale e dalla U.O.P.C. del Distretto Sanitario di Capaccio-Roccadaspide pervenuta in data 23 aprile 2009, presso l'area in oggetto, dalla quale si rileva che presso la proprietà Sabia Anna nata a Capaccio il 28.1.1942 sono date in locazione ad extracomunitari le unità abitative del suddetto complesso oggetto di sovraffollamento e carenze igienico sanitarie;

Visto che la sig.ra Sabia Anna per come generalizzata e identificata da intervenuti accertamenti d'ufficio ed in situ, non risulta essere proprietaria del complesso in oggetto; Rilevato:

che il complesso rurale in oggetto, risulta ubicato in agro di questo Comune, sul fondo riportato in Catasto terreni al foglio 8, particella 609, cui intestatario risulta essere il sig. Meluccio Vito nato a Battipaglia (SA) il 30.9.1962, residente in Capaccio alla Via Varolato n. 16;

Che per gli immobili in oggetto è stata rinvenuta gli atti del Settore III – Gestione del territorio – Edilizia privata una istanza di miglioramento fondiario – scheda n. 3942 – inoltrata dal sig. Meluccio Vittorio nato a Salerno il 30.9.1942 residente in Capaccio alla via Varolato in qualità di comodatario del fondo, dalla quale si rileva che gli immobili in oggetto hanno destinazione d'uso ad azienda zootecnica – stalle, fienili, ricoveri attrezzi etc.;

Considerato che dai sopralluoghi effettuati emerge che nelle stalle e fienili in oggetto sono stati ricavati vani ad uso abitativo, privi di ogni requisito minimo necessario ai sensi del T.U.LL.SS. del 27.7.1934, ovvero:

n. 8 monocali rilevabili di superficie di circa m² 10 cadauno oltre ad altre strutture ad uso abitativo ricavate in depositi adiacenti;

vani adibiti a dormitorio tra l'altro con altezze insufficienti e soprannumero di letti ammassati sui pavimenti;

mancanza di finestre;

cucine in condizioni igieniche inaccettabili;

presenza di bombole di gas e apparecchi a fiamma libera senza nessuna sicurezza;

presenza di infiltrazioni, muffe estese, servizi igienici assolutamente inadeguati per numero di letti presenti;

scarichi reflui non riscontrabili;

adiacenza a cumuli di r.s.u. e materiali di scarto;

approvvigionamento idrico di incerta fornitura;

impianti elettrici con realizzati con metodi e caratteristiche empiriche;

Che nella zona si sono più volte verificati episodi di disordine civile ad opera degli extracomunitari ivi dimoranti ormai divenuti numerosissimi;

Da quanto sopra si evince che:

la situazione depone per un grave pericolo per la salute degli occupanti;

i locali sono impropriamente adibiti a civile abitazione;

l'inadeguatezza delle strutture ai fini abitativi e la deplorabile gestione della stessa porta alla non osservanza delle più elementari regole igieniche degli ambienti di vita;

viene svolta una attività di accoglimento la cui tipologia e modalità di gestione non è chiara in quanto non legittimata per la quale sarà oggetto anche di approfondimento da parte delle strutture competenti per la valutazione dei relativi rischi;

Dato atto che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare aggravamento della situazione e quindi salvaguardare la salute e l'ordine pubblico, per cui si ritiene di non dover provvedere alla comunicazione di avvio procedimento amministrativo di cui all'art. 7 della L. 7/9/1990, n. 241;

Preso atto delle acclamate condizioni di degrado, sovraffollamento, illegittimità presenti nel complesso rurale in oggetto;

Ravvisata la necessità, per evidenti motivi di igiene e salute pubblica, di ordinare la eliminazione delle carenze evidenziate dalla ASL ed il ripristino della legalità;

Ritenuto che, secondo quanto prevede la vigente normativa in materia, ai proprietari dei locali in questione compete l'obbligo di adottare tutti gli interventi ed azioni necessarie ad assicurare il corretto utilizzo degli immobili in oggetto;

Constatato che le ditte proprietarie contravvengono al vigente Regolamento comunale d'Igiene;

Rilevato come la situazione sopra descritta contrasta palesemente con le vigenti disposizioni di legge e di regolamento e sia tale da costituire, stante la gravità delle carenze igienico - sanitarie riscontrate nei sopralluoghi in premessa citati, motivo per emettere dichiarazione di inagibilità e inabitabilità dei locali in questione con conseguente necessità di ordinare l'immediato sgombero degli occupanti per gravi carenze igienico sanitarie;

Ravvisato che ricorre la necessità di emettere provvedimento contingibile ed urgente ;

Visti al riguardo:

la legge 23/12/1978 n. 833 ed in particolare l'art. 13;

il T.U.L.S. approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265;

il vigente Regolamento comunale d'Igiene e Sanità;

Visto il vigente regolamento Comunale;

Visto l'art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

Vista la Legge 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza);

ai sensi dell'art. 107 e l'art. 54, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Salva e impregiudicata l'azione penale;

DICHIARA

P'inagibilità del complesso rurale con destinazione originaria di azienda zootecnica impropriamente adibito a fabbricati ad uso abitativo, di proprietà del sig. Meluccio Vito, nato a Battipaglia (SA) il 30.9.1962 residente in Capaccio alla Via Varolato 16, strutture ubicate in Capaccio, località Varolato, Via Varolato, snc, su fondo in riportato in Catasto al foglio di mappa n. 8 particella. n. 609;

Stante la situazione di pericolo in atto per la incolumità delle persone dimoranti, date le condizioni del complesso in oggetto di via Varolato:

ORDINA

al sig. MELUCCIO VITO nato a Battipaglia (SA) il 30.9.1962, residente in Capaccio alla Via Varolato n. 16, quale proprietario per come rilevabile in catasto terreni ed al sig. Meluccio Vittorio nato a Salerno il 30.9.1942 residente in Capaccio alla via Varolato, quale titolare di contratto di comodato dell'immobile rinvenuto agli atti registrato alla Agenzia delle Entrate di Agropoli al n. 572 serie III il 12.11.97 salvo perdurante validità legale dello stesso:

l'immediata **CESSAZIONE**, a partire dalla notifica del presente atto, dell'utilizzo improprio e promiscuo residenziale delle strutture ex zootecniche retrostanti il Podere ONC n. 851, site sul terreno riportato in catasto al foglio 8 particella 609, e di comunicare agli occupanti lo **SGOMBERO**, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, delle strutture in questione stante l'inabitabilità/inagibilità delle stesse;

CON AVVERTENZA

Che in caso di inadempienza si procederà alla esecuzione forzata dello sgombero in forma coattiva;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato alle parti sig.ri MELUCCIO VITO e MELUCCIO VITTORIO come in premessa generalizzati;

di affiggerne copie all'ingresso del complesso rurale in oggetto al fine di renderne edotti gli occupanti ;

Al Comando Polizia Municipale incaricato di vigilare sull'osservanza del presente, e per intervenire se necessario, per lo sgombero coatto congiuntamente alla forza pubblica;

All'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno, Area V;

Al Comando Carabinieri di Capaccio Scalo al fine di intervenire, se necessario, allo sgombero coatto;

Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Capaccio;

Al Responsabile del Settore III;

Al Responsabile dell'Ufficio Trasparenza.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.



Il Sindaco

PASQUALE MARINO